# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

**(N. 1750)**

# DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**
(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro delle Finanze**
(VISENTINI)

**col Ministro dei Trasporti**
(SIGNORILE)

**col Ministro del Commercio con l'Estero**
(CAPRIA)

**e col Ministro della Marina Mercantile**
(CARTA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1986**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Roma il 22 giugno 1984

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1650)

*(Imposte dirette - Trattati e accordi internazionali)*

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente Accordo che si sottopone all'approvazione del Parlamento tende, attraverso l'eliminazione della doppia imposizione internazionale in materia di imposte sul reddito, a rendere più ampia e competitiva la presenza della nostra imprenditoria, a promuovere nuovi investimenti e a sviluppare l'interscambio con il Pakistan, nel quadro più ampio dei rapporti economici con i Paesi in via di sviluppo.

Dal punto di vista prettamente fiscale, il patto internazionale in esame, pur seguendo nella sua struttura fondamentale il modello elaborato dal Comitato affari fiscali dell'OCSE, ha dovuto tener conto, in un'esigenza di equilibrio dei rispettivi sacrifici, della particolarità dei sistemi fiscali e dei diversi interessi economici dei due Paesi.

Alla cennata esigenza di adattamento ai particolari rapporti tra un Paese industrializzato e un Paese in via di sviluppo si ispirano le clausole relative alla determinazione della nozione di stabile organizzazione (art. 5), più ampia rispetto a quella formulata nel richiamato modello OCSE, nonchè quelle concernenti la particolare disciplina di favore prevista per gli studenti e gli apprendisti (art. 20).

Per quanto riguarda il trattamento delle categorie di redditi di più rilevante interesse nel contesto della pattuizione convenzionale va in particolare segnalato:

*Redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea (articolo 8)*

Viene sancito il principio della tassabilità da parte di uno Stato contraente sulla base del 50 per cento del reddito ivi prodotto.

Nel Protocollo aggiuntivo è peraltro previsto che il Pakistan applicherà gli stessi criteri di tassazione dei redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale nei suoi futuri negoziati con altri Paesi.

*Dividendi (articolo 10)*

È prevista, secondo la regola generale, la tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario; tuttavia il Paese dal quale essi traggono origine può applicare:

*a*) un'imposta che non superi il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi medesimi se il percipiente detiene direttamente il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi e quest'ultima società svolge una delle attività industriali specificamente elencate nel Protocollo aggiuntivo;

*b*) un'imposta che non superi il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

*Interessi e canoni (articoli 11 e 12)*

Anche per tali redditi è prevista, accanto alla tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario, la possibilità per il Paese della fonte di applicare un'imposta la cui aliquota non superi il 30 per cento del loro ammontare lordo.

È stata tuttavia concordata l'esclusione dal campo di applicazione della ritenuta, e quindi l'assoggettamento ad imposta nel solo Paese di residenza del beneficiario, per gli interessi pagati o ricevuti dal Governo di uno degli Stati membri nonchè per quelli pagati ad uno degli Stati contraenti o ad ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) di proprietà di tale Stato.

*Metodo per evitare le doppie imposizioni (articolo 23)*

Si è adottato da entrambi i Paesi il metodo della imputazione ordinaria, riconoscendosi, nei confronti della imposta nazionale e nei limiti di tale imposta, il credito del tributo assolto nell'altro Stato sugli stessi redditi.

Al riguardo va infine precisato che è stato previsto, con una clausola a carattere bilaterale, il cosiddetto *matching credit* per gli interessi e i dividendi; per cui, se in uno degli Stati contraenti viene ammessa un'esenzione od una riduzione dell'imposta afferente detti redditi al fine di promuovere gli investimenti, detta imposta si considererà pagata, ai fini della concessione del credito da parte dell'altro Stato, nei limiti convenzionalmente stabiliti del 25 per cento.

Per i motivi sopra illustrati l'Accordo, che è corredato, come si è detto, di un Protocollo aggiuntivo, non può che valutarsi in termini positivi, per cui se ne raccomanda la più sollecita ratifica.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Roma il 22 giugno 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

# C O N V E N Z I O N E

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPO STE SUL REDDITO.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

## Articolo 1

## I SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

## Articolo 2

## IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Italia:

i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche, e

ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte.

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana")

b) per quanto concerne il Pakistan:

- l'imposta sul reddito, (the income tax)
- le sovrimposte, (the super tax) e
- le addizionali (surcharge)

(qui di seguito indicate quali "imposta pakistana")

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti da parte di uno degli Stati contraenti o da parte del Governo dei territori cui la presente Convenzione è estesa in base all'articolo 28 della Convenzione medesima. Alla fine di ogni anno, le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Pakistan" designa il Pakistan così come definito nella Costituzione della Repubblica islamica del Pakistan e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali del Pakistan le quali in base alla legislazione pakistana costituiscono zone nelle quali possono essere esercitati i diritti del Pakistan con riguardo al fondo ed al sottosuolo marini ed alle loro risorse naturali;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, secondo la legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere indicate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia con riguardo al fondo ed al sottosuolo marini ed alle risorse naturali;

c) i termini "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Pakistan;

d) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali;

e) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed altra associazione di persone;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) il termine "nazionali" designa:

i) le persone fisiche che posseggono la nazionalità di uno Stato contraente;

ii) le persone giuridiche, società di persone, associazioni ed altri enti costituiti in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

i) il termine "autorità competente" designa:

- per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;
- per quanto concerne il Pakistan, l'Ufficio Centrale delle entrate (The Central Board of Revenue).

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENZA

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali:

g) un salone permanente di vendite;

h) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa attività di supervisione, quando tale cantiere, progetto o attività abbiano una durata superiore a sei mesi;

i) la prestazione di attività, comprese le attività di consulenza, da parte di un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale, quando le attività di tale natura si protraggono per lo stesso progetto o per progetti collegati nel Paese per un periodo o periodi cumulativamente superiori a tre mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente a nome o per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un'agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se essa:

a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o

b) dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci dal quale abitualmente preleva merci per la consegna a nome o per conto dell'impresa stessa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate interamente o in parte per conto dell'impresa o di un gruppo di imprese controllate centralmente, esso non sarà considerato come un intermediario che goda di "uno status indipendente" ai fini del presente paragrafo.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobi-

li (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che le attribuisce la legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto dei beni immobili ed i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa ed ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga o non abbia svolto la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili:

a) alla stabile organizzazione; o

b) alle vendite di merci identiche o analoghe a quelle vendute o derivino da attività identiche o analoghe a quelle esercitate per mezzo di detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3, non sarà concessa alcuna deduzione per gli ammontari pagati o imputati (in maniera diversa dal rimborso di spese effettive) dalla stabile organizzazione alla sede centrale dell'impresa o a qualsiasi altro suo ufficio, sotto forma di:

a) canoni, compensi o altre retribuzioni analoghe per l'uso di brevetti o altri diritti;
b) provvigioni per servizi specifici prestati o per direzione; e
c) interessi o danaro dato in prestito alla stabile organizzazione ad eccezione del caso di un istituto bancario.

5. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

6. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

7. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. I redditi derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili in detto Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i redditi derivanti ad una impresa di uno Stato contraente dall'esercizio di navi o di aeromobili nell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato, ma l'imposta così applicata deve essere ridotta del 50 per cento.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti ai redditi derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorchè

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi se la società beneficiaria detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi e quest'ultima esercita un'attività industriale;

b) il 25% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che il beneficiario mantenga una stabile organizzazione o una base fissa in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.

6. Le disposizioni del presente articolo non riguardano l'imposizione delle società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 30 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, secondo la legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

7. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) totalmente posseduti da detto altro Stato contraente.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 30 per cento dell'ammontare lordo dei canoni così come definiti al paragrafo 3.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente per l'esercizio di un'attività professionale, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi ed aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente e dei beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione delle azioni del capitale azionario di una società i cui beni consistono principalmente, direttamente o indirettamente, di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 3, che costituiscono una sostanziale partecipazione in una società residente di uno Stato, sono imponibili da detto Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attività professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, nelle seguenti circostanze detto reddito può essere tassato nell'altro Stato contraente e cioè:

a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attività; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o

b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; o

c) se le remunerazioni derivanti per prestazioni nell'altro Stato contraente a residenti di detto Stato contraente oltrepassano 75.000 rupie o l'equivalente in valuta italiana nel corso dell'anno fiscale, nonostante che il loro soggiorno in detto Stato non superi nel corso dell'anno fiscale un periodo o periodi che ammontano in totale a 183 giorni.

2. L'espressione "attività professionale" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente possono essere tassati in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere tassate in quest'altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, ~~una~~ e, o

b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, o

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in relazione ad un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale possono essere tassate nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

1. La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale o di un organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano altresì ai pagamenti percepiti da un funzionario di una società di livello dirigenziale che svolge incarichi di natura analoga a quelli esercitati da una persona di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonchè di sportivo, compresi i pugili o i lottatori, possono essere tassati in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Articolo 18

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

   b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto altro Stato contraente che:

   i) abbia la nazionalità di detto Stato; o

   ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 non si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

STUDENTI E APPRENDISTI

1. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato contraente unicamente in qualità di studente presso un'università, istituto superiore o altro istituto d'istruzione o in qualità di apprendista, è esente da imposizione in detto Stato contraente dal momento della sua prima permanenza in detto Stato contraente connessa a tale soggiorno:

a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, e

b) per un periodo non superiore complessivamente a cinque anni, per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto Stato contraente al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini.

2. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato contraente, unicamente per motivi di studio, ricerca o apprendistato in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un contributo o di un premio da parte di un organismo scientifico, culturale, religioso o assistenziale o in base ad un programma di assistenza tecnica promosso dal Governo di uno Stato contraente, è esente da imposizione in detto Stato contraente per un periodo non superiore a due anni dal momento della sua prima permanenza in detto Stato contraente connessa a tale soggiorno:

a) per l'ammontare di detta borsa di studio, contributo o premio;

b) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e

c) per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto altro Stato contraente semprechè tale attività sia attinente ai suoi studi, ricerche e apprendistato.

3. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato contraente unicamente in qualità di apprendista allo scopo di acquisire esperienza tecnica, professionale o commerciale, è esente da imposizione in detto Stato contraente per un periodo non superiore a due anni dal momento della prima permanenza in detto Stato contraente connessa a tale soggiorno:

a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, e

b) per un periodo non superiore complessivamente a cinque anni, per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto Stato contraente, semprechè tali attività siano attinenti ai suoi studi o apprendistato.

Articolo 21

PROFESSORI ED INSEGNANTI

1. Le remunerazioni percepite da un professore od un insegnante il quale è residente di uno Stato contraente all'inizio della sua permanenza nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato allo scopo d'insegnare o di intraprendere studi avanzati o ricerche, per un periodo non superiore a due anni, presso un'università, istituto d'istruzione superiore, scuola o altro istituto d'istruzione in detto altro Stato contraente. sono esenti da imposizione in detto altro Stato.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, il termine "remunerazione" comprende le rimesse derivanti da fonti situate al di fuori dell'altro Stato effettuate per consentire al professore od insegnante di porre in essere gli scopi di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

REDDITI NON ESPRESSAMENTE MENZIONATI

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente provenienti dall'altro Stato contraente, e che non siano stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, possono essere tassati in entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Per quanto concerne il Pakistan:

Se un residente del Pakistan possiede elementi di reddito che sono imponibili in Italia, il Pakistan, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate all'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nel reddito complessivo assoggettato alle citate imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tale caso, il Pakistan deve dedurre dalle imposte così calcolate la imposta sui redditi pagata in Italia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere quello cui si sarebbe pervenuti applicando l'aliquota media di tale imposta al reddito doppiamente tassato.

2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Pakistan, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Pakistan, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi e sugli interessi provenienti da uno Stato contraente non è prelevata in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo per promuovere lo sviluppo economico di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore al 25 per cento.

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

5. Nel presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte che costituiscono l'oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una adeguata soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti o per dare esecuzione alle disposizioni della Convenzione.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la Convenzione e le leggi interne degli Stati contraenti relativamente alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente Convenzione ed in particolare per evitare l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni in tal modo scambiate saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Le persone od autorità sopracitate potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 28

ESTENSIONE TERRITORIALE

1. La presente Convenzione può essere estesa, integralmente o con le necessarie modifiche, ad ogni Stato o territorio di cui gli Stati contraenti curano le relazioni internazionali e che prelevano imposte di natura sostanzialmente analoga a quelle cui si applica la Convenzione. Ciascuna estensione ha effetto a partire dalla data, con le modifiche ed alle condizioni, ivi comprese le condizioni relative alla denuncia, che sono fissate di comune accordo tra gli Stati contraenti per mezzo di scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali.

2. Salvo che i due Stati contraenti non abbiano convenuto diversamente, la denuncia della Convenzione da parte di uno di essi ai sensi dell'articolo 31 porrà termine, alle condizioni previste da detto articolo, all'applicazione della Convenzione in ogni Stato o territorio cui essa è stata estesa in conformità del presente articolo.

Articolo 29

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Islamabad non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore dallo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) in Italia:

con riferimento alle imposte italiane, per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo;

b) in Pakistan:

con riferimento alle imposte pakistane, per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo.

3. All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto aereo e marittimo tra il Pakistan e l'Italia, firmato l'8 giugno 1978, cesserà di avere effetto.

Articolo 31

DENUNCIA

La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente può denunciarla entro il 30 giugno di ciascun anno solare che inizia dopo la scadenza di un periodo di tre anni dalla data della sua entrata in vigore, dandone preavviso scritto all'altro Stato contraente per via diplomatica, e, in tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia:

a) in Italia:

con riferimento alle imposte italiane per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia;

b) in Pakistan:

con riferimento alle imposte pakistane, per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 22 giugno 1984, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della detta Convenzione.

Resta inteso:

a) che, con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, se un magazzino è utilizzato ai soli fini di consegna di merci, esso sarà considerato come una stabile organizzazione;

b) che, con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

c) che, con riferimento all'articolo 8, nella determinazione delle proprie imposte sul reddito ciascuno Stato contraente includerà le imposte locali sul reddito applicate in conformità della propria legislazione;

d) che, con ulteriore riferimento all'articolo 8, il Pakistan ha precisato che seguirà il principio della tassazione alla fonte dei redditi derivanti ad un'impresa dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi od aeromobili nel corso dei suoi futuri negoziati con altri Paesi;

e) che, con riferimento all'articolo 10, paragrafo 2, l'espressione "impresa industriale" designa:

i) la manifattura di merci o materiali o l'assoggettamento di merci o materiali a lavorazioni che apportino sostanziali cambiamenti alla loro condizione originale;

ii) costruzioni navali;

iii) fornitura di elettricità, energia idraulica, gas ed acqua;

iv) operazioni minerarie, comprese l'esercizio di un pozzo petrolifero o della fonte di depositi minerari; e

v) altre imprese, che possono essere considerate dall'autorità competente come imprese industriali ai fini di detto articolo;

f) che, con riferimento agli articoli 11 e 12, se il Pakistan dovesse in futuro concordare un'aliquota più bassa di imposta sugli interessi e/o sui canoni ad un terzo Stato, membro dell'OCSE, allora detta aliquota più bassa dovrà parimenti applicarsi ai residenti italiani;

g) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 13, una società i cui investimenti in beni immobili sono equivalenti o superiori al 51 per cento del capitale investito, sarà considerata come una società avente investimenti principalmente in beni immobili;

h) che, con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 13, il possesso del 25 per cento o più del capitale azionario sarà considerato come una sostanziale partecipazione in una società;

i) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione;

j) che le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impediscono alle competenti autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 22 giugno 19 ottantaquattro, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan

# C O N V E N T I O N

BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Islamic Republic of Pakistan, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:

## Article 1

## PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

## Article 2

## TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by the enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:

a) In the case of Italy:

(i) the personal income tax (imposta sul reddito delle persone fisiche), and

(ii) the corporate income tax (imposta sul reddito delle persone giuridiche)

whether or not they are collected by withholding at source

(hereinafter referred to as "Italian tax").

b) In the case of Pakistan:

- the income tax,
- the super tax, and
- surcharge

(hereinafter referred to as "Pakistan tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes by either Contracting State or by the Government of any territory to which the present Convention is extended under Article 28 of this Convention. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

**DEFINITIONS**

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term "Pakistan" means Pakistan as defined in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and includes any area outside the territorial waters of Pakistan which under the laws of Pakistan is an area whithin which the rights of Pakistan with respect to the sea bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;

(b) the term "Italy" means the Republic of Italy and includes any area beyond the territorial waters of Italy which, in accordance with the laws of Italy concerning the exploration for and the exploitation of natural resources, may be designated as an area within which the rights of Italy with respect to the sea - bed and sub-soil and natural resources may be exercised;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Italy or Pakistan as the context requires;

(d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(e) the term "person" includes an individual, a company and other body of persons;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership, association and any other entity deriving its status as such from the law in force in a Contracting State;

(h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by enterprise of one of the Contracting States, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(i) the term "competent authority" means:

- in the case of Italy, the Ministry of Finance;
- in the case of Pakistan, the Central Board of Revenue.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the Convention.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(f) a mine, a quarry or other place of extraction of natural resources;

(g) permanent sales exhibition;

(h) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activity continues for a period of more than 6 months;

(i) the furnishing of services, including consultancy services by an enterprise through employees of other personnel, where activities of that nature ~~for~~ continue FOR the same project or a connected project within the country for a period or periods aggregating more than 3 months.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of independent status to whom paragraph 5 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first mentioned State if:

(a) he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or

(b) he habitually maintains in the first mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, where the activities of such an agent are devoted wholly, or almost wholly on behalf of that enterprise, or a group of centrally controlled enterprises he would not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agricolture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning as it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry and rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as considerations for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraph 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on or has carried on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State, but only so much of them, as is attributable to:

(a) that permanent establishment; or

(b) sales of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold, or from other business activities of the same or similar kind as those effected, through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 3, no deduction shall be allowed in respect of amounts paid or charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of:

(a) royalities, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights;

(b) commission for specific services performed or for management; and

(c) interest or moneys lent to the permanent establishment except in case of a banking institution.

5. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paraghaph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article.

6. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

7. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

8. Where profits include items of income, which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation in international traffic of ships or aircraft shall be taxable in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an enterprise of a Contracting State from operation of ships or aircraft in the other State may be taxed in that other State, but the tax so charged shall be reduced by fifty percent.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to income derived by an enterprise of a Contracting State from its participation in a pool, a joint business or in an international agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

(a) 15% of the gross amount of the dividends, if the recipient company holds directly at least 25% of the capital of the company paying the dividends and the latter company is engaged in an industrial undertaking;

(b) 25% of the gross amount of the dividends in all other cases.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founder's shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State in which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the dividends are taxable in that other State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as much dividends are paid to a resident of that other State or insofar the recipient maintains a permanent establishment or a fixed base in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6. The provisions of this Article shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 30% of the gross amount of the interest.

3. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the interest is taxable in that other State according to its own law.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or an administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

7. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

(a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State; or

(b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 30 % of gross amount of royalties as defined in paragraph 3.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including films or tapes for television or broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipments or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or an administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which these are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property, forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in the other State. However, gains from the alienation of ships and aircraft operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State.

3. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

4. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 3 representing a substantial partecipation in a company which is a resident of a State may be taxed by that State.

5. Gains from the alienation of any property other than referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDIPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State. However, in the following circumstances such income may be taxed in the other Contracting State i.e.:

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in the other Contracting State; or

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year, or

(c) if the remuneration for his services in the other Contracting State derived from residents of that Contracting State exceeds 75.000 rupees or its equivalent in Italian curreny in the fiscal year, notwithstanding that his stay in that State is for a period or periods amounting to less than 183 days during the fiscal year.

2. The term "professional service" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if;

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and either

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, or

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16

DIRECTORS' FEES

1. Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State, shall be taxable only in that other State.

2. The provisions of paragraph 1 shall likewise apply to payments received by an official of a company in a top level managerial position who carries out functions, which are of a nature similar to those performed by a person referred to in paragraph 1.

Article 17

ARTISTS AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as theatre, motion picture, radio or television artist, or a musician, or as an athlete including a boxer or a wrestler, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

Article 18

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than pensions, paid by a Contracting State or a political or administrative sub-division or local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the recipient is a resident of that other Contracting State, who

(i) is a national of that State, or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the recipient is a national of and a resident of that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall not apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by one of the Contracting State or a political or administrative sub-division or a local authority thereof.

Article 20

STUDENTS AND TRAINEES

1. An individual who was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State and is temporarily present in that Contracting State solely as a student at a university, college or other similar educational institution or as a business apprentice shall, from the date of his first arrival in that Contracting State in connection with that visit, be exempt from tax in that Contracting State:

(a) on all remittances from abroad for purposes of his maintenance, education or training, and

(b) for a period not exceeding in the aggregate of five years on any remuneration for personal services rendered in that Contracting State with a view to supplementing the resources available to him for such purposes.

2. An individual who was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State and is temporarily present in that Contracting State solely for the purpose of study, research or training as a recipient of a grant, allowance or award from a scientific, educational, religious or charitable organization or under a technical assistance program entered into by the Government of a Contracting State shall for a period not exceeding two years from the date of his first arrival in that Contracting State in connection with that visit be exempt from tax in that Contracting State on:

(a) the amount of such grant, allowance or award;

(b) all remittance from abroad for the purposes of his maintenance, education or training; and

(c) any remuneration for personal services in that other Contracting State provided that such services are in connection with his study, research, training.

3. An individual who was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State and is temporarily present in that Contracting State solely as a trainee for the purpose of acquiring technical, professional or business experience, shall for a period not exceeding two years from the date of his first arrival in that Contracting State in connection with that visit be exempt from tax in that Contracting State on:

(a) all remittances from abroad for purposes of his maintenance, education or training, and

(b) for a period not exceeding in the aggregate of 5 years, any remuneration for personal services rendered in that Contracting State, provided such services are in connection with his studies or training.

Article 21

PROFESSORS AND TEACHERS

1. The remuneration derived by a professor or a teacher who is a resident of a Contracting State at the beginning of a visit to the other Contracting State and is temporarily present in that other State for the purpose of teaching or carrying out advanced study or research, during a period not exceeding two years, at a university, college, school or other educational institution in that other Contracting State, shall be exempt from tax in that other State.

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article, the term remuneration shall include remittances from sources outside the other State sent to enable the professor or teacher to carry out the purposes referred to in paragraph 1.

Article 22

INCOME NOT EXPRESSLY MENTIONED

Items of income of a resident of a Contracting State arising in the other Contracting State, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention, may be taxed in both Contracting States.

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In the case of Pakistan:

Where a resident of Pakistan owns items of income which are taxable in Italy, Pakistan, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include, unless specific provisions of this Convention otherwise provide, such items of income in its total income upon which such taxes are imposed.

In such cases Pakistan shall deduct from the taxes so calculated Italian tax paid on the income, but in an amount not exceeding the amount which would be arrived at by applying the average rate of such tax to the doubly taxed income.

2. In the case of Italy:

Where a resident of Italy owns items of income which are taxable in Pakistan, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include, unless specific provisions of this Convention otherwise provide, such items of income in the base upon which such taxes are imposed.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated Pakistan tax paid on the income, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income. However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this Article, where tax on business profits, dividends and interest arising in a Contracting State is exempted or reduced for a limited period of time to promote the economic development of that State, such tax which has been exempted or reduced shall be deemed to have been paid at an amount not exceeding 25 per cent.

Article 24

NON - DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 6 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purposes of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had paid to a resident of the first mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national.

This case must be presented within three years from the first notification of the action giving rise to taxation not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purposes of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs or for giving effect to the provisions of the Convention.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of the Convention and of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention in so far as the taxation thereunder is not contrary to this Convention and in particular for the prevention of fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information so exchanged shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment, collection, enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities may disclose the information in public court proceeding or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

TERRITORIAL EXTENSION

1. This Convention may be extended, either in its entirety or with any necessary modifications to any State or territory for whose international relations either of the Contracting States is responsible and which imposes taxes substantially similar in character to those to which the Convention applies. Any such extension shall take effect from such date and subject to such modifications and conditions including conditions as to termination, as may be specified and agreed between the Contracting States in notes to be exchanged through diplomatic channels or in any other manner in accordance with their constitutional procedure.

2. Unless otherwise agreed by both Contracting States the denunciation of the Convention by one of them under Article 31 shall terminate, in the manner provided for in that Article, the application of the Convention to any State or territory to which it has been extended under this Article.

Article 29

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State shall be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 25 of this Convention.

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Islamabad as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

(a) in Italy:

in respect of Italian tax for the taxable periods beginning on or after the first day of January in the calendar year in which the exchange of instruments of ratification takes place;

(b) in Pakistan:

in respect of Pakistan tax for the income years beginning on or after the first day of January in the calendar year in which the exchange of instruments of ratification takes place.

3. On entry into force of this Convention, the Agreement for avoidance of double taxation of income of air and maritime enterprises between Pakistan and Italy, signed on June 8, 1978, shall cease to be effective.

**Article 31**

**TERMINATION**

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of three years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, the Convention shall cease to be effective:

(a) In Italy:

in respect of Italian tax for the taxable periods beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which notice of termination is given;

(b) in Pakistan:

in respect of Pakistan tax for the income years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which notice of termination is given.

Done in duplicate at Rome the day 22th of June 1984, in the English and Italian languages, both the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government
of the Republic
of Italy

For the Government
of Islamic Republic
of Pakistan

ADDITIONAL PROTOCOL

to the Convention between the Republic of Italy and the Islamic Republic of Pakistan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

At the signing of the Convention concluded today between the Republic of Italy and the Islamic Republic of Pakistan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect of taxes on income the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Convention.

It is understood:

(a) that, with reference to Article 5, paragraph 2, if a warehouse is used for the purpose of delivery of goods, it would be treated as a permanent establishment;

(b) that, with reference to Article 7, paragraph 3, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment;

(c) that, with reference to Article 8, in determining its income tax each Contracting State shall include any local tax on income imposed under its internal law;

(d) that, with further reference to Article 8, Pakistan has indicated that the source principle of taxation of income derived by an enterprise from operation in international traffic of ships or aircraft shall be adhered to in its future negotiations with other countries;

(e) that, with reference to Article 10, paragraph 2, the term "industrial undertaking" means:

(i) the manufacture of goods or materials or the subjection of goods or materials to any process which results in substantially changing their original condition;

(ii) ship-building;

(iii) electricity, hydraulic power, gas and water supply;

(iv) mining including working of an oil-well or the source of any mineral deposit; and

(v) any other undertaking, which may be declared by the competent authority to be an industrial undertaking for the purposes of the said Article;

(f) that, with reference to Articles 11 and 12, if Pakistan in future agreed to a lower rate of tax on interest and royalties of a third State which is member of OECD, then this lower rate shall likewise be applied to residents of Italy;

(g) that, with reference to paragraph 3 of Article 12, a company whose investments in immovable property are equal to or more than 51 per cent of its capital employed shall be deemed to be a company having investments principally in immovable property;

(h) that, with reference to paragraph 4 of Article 13, a holding of 25 per cent or more of equity capital shall be deemed to be a substantial participation in a company;

(i) that, with reference to paragraph 1 of Article 25, the expression "irrespective of the remedies provided by the national laws" means that the mutual agreement procedure is not alternative with the national contentious proceeding which shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related with an assessment of taxes not in accordance with this Convention;

(j) that, the provision of paragraph 3 of Article 29 shall not prevent the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, other practices for the allowance of the reductions for taxation purposes provided for in this Convention.

Done in duplicate at Rome the day 22th of June 1984 in the Italian and English languages, both the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the Islamic Republic of Pakistan